

DIRETTIVA CONCERNENTE LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE PUBBLICA

(Approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 10 luglio 2026)

Art. 1 – Finalità

La presente Direttiva disciplina le modalità di comunicazione pubblica relative alle Macchine da Festa, ai loro cerimoniali, alle iniziative, agli eventi e, più in generale, a qualunque attività pubblica riconducibile alla loro organizzazione e svolgimento.

Essa è adottata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del Regolamento della Festa dei Gigli e costituisce parte integrante degli obblighi assunti dal Maestro di Festa mediante la sottoscrizione dell'Atto d'obbligo.

La Direttiva è finalizzata ad assicurare la corretta individuazione delle figure ufficiali della Festa, la trasparenza delle comunicazioni rivolte al pubblico, la tutela dell'identità storica e tradizionale della Festa dei Gigli e l'uniformità delle modalità di comunicazione riconducibili alle Macchine da Festa.

Art. 2 – Ambito di applicazione

La presente Direttiva si applica a tutte le comunicazioni rivolte al pubblico, indipendentemente dalla forma utilizzata e dalla natura ufficiale o meno dell'iniziativa cui si riferiscono.

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente Direttiva, a titolo esemplificativo, avvisi, manifesti, locandine, inviti, programmi, comunicati, opuscoli, brochure, pubblicazioni su siti internet, pagine e profili sui social network, contenuti audiovisivi, applicazioni di messaggistica e ogni altra forma di comunicazione destinata alla diffusione pubblica.

La Direttiva si applica quando tali comunicazioni riguardino:

- a) una Macchina da Festa;
- b) il Maestro di Festa;
- c) il Firmatario;
- d) il Comitato;
- e) una Figura della Festa;
- f) un cerimoniale della Festa;
- g) qualsiasi altra iniziativa, manifestazione, evento o attività pubblica riconducibile all'organizzazione, alla preparazione, alla promozione o allo svolgimento della Macchina da Festa.

Art. 3 - Indicazioni obbligatorie

Ogni comunicazione relativa ad un cerimoniale ufficiale deve riportare chiaramente:

- a) la denominazione della Macchina da Festa interessata;
- b) l'indicazione del Maestro di Festa ovvero della **Famiglia del Maestro di Festa**, secondo quanto previsto dall'art. 38 del Regolamento;
- c) il nominativo del Firmatario.

L'indicazione di cui alla precedente lettera b), può essere effettuata:

- a) mediante il nominativo del solo Maestro di Festa assegnatario;
- b) mediante l'indicazione nominativa dei soggetti che, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento, sono legittimati a fregiarsi del titolo;
- c) mediante la denominazione identificativa della famiglia del Maestro di Festa, quale, a titolo esemplificativo, **"Famiglia Rossi"**, **"Famiglia Bianchi"**.

Le modalità di indicazione previste dal comma precedente sono tra loro equivalenti e possono essere utilizzate alternativamente.

Qualora siano indicati il Comitato o altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dell'evento, essi devono essere riportati con modalità grafiche e descrittive tali da non ingenerare equivoci circa l'identità delle figure ufficiali disciplinate dal Regolamento.

Art. 4 - Divieti

È vietata qualsiasi comunicazione idonea ad attribuire il titolo di Maestro di Festa a soggetti diversi da quelli che possono fregiarsene ai sensi dell'art. 38 del Regolamento.

È altresì vietato attribuire, direttamente o indirettamente, il ruolo di organizzatore della Festa, di rappresentante della Corporazione o di figura ufficiale della Festa a soggetti diversi da quelli previsti dal Regolamento.

Resta consentito l'utilizzo della denominazione della **Famiglia del Maestro di Festa** nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 38 del Regolamento.

Nelle comunicazioni disciplinate dalla presente Direttiva è vietata l'indicazione, la presentazione o l'utilizzo di figure, soggetti, organismi, qualifiche o denominazioni non previste dal Regolamento della Festa dei Gigli, anche qualora abbiano carattere esclusivamente simbolico, onorifico, celebrativo o rappresentativo.

A titolo meramente esemplificativo, non possono essere utilizzate espressioni quali:

- Presidente onorario;
- Presidente dei festeggiamenti;
- Comitato d'onore;
- Padrino;
- Madrina;

ovvero altre qualifiche o denominazioni idonee ad attribuire ruoli rappresentativi diversi da quelli disciplinati dal Regolamento.

Resta ferma la possibilità di indicare sponsor, sostenitori, collaboratori o altri soggetti che abbiano contribuito alla realizzazione delle iniziative, purché tali indicazioni non attribuiscano

loro ruoli o qualifiche riconducibili alle figure disciplinate dal Regolamento né siano idonee a generare confusione circa l'organizzazione della Macchina da Festa.

Art. 5 - Adeguamento delle comunicazioni

Prima della diffusione al pubblico, la Fondazione può richiedere al Maestro di Festa l'adeguamento delle comunicazioni che risultino non conformi alla presente Direttiva.

Il Maestro di Festa provvede tempestivamente alle modifiche richieste.

Art. 6 - Rapporti con l'atto d'obbligo

La presente Direttiva costituisce disposizione organizzativa adottata dalla Fondazione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera a), del Regolamento.

Il rispetto delle disposizioni contenute nella presente Direttiva costituisce obbligo assunto dal Maestro di Festa mediante la sottoscrizione dell'atto d'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a), del Regolamento.

Restano ferme le responsabilità e le conseguenze previste dal Regolamento per l'inosservanza degli obblighi assunti dal Maestro di Festa e per l'utilizzo del titolo di Maestro di Festa in violazione dell'art. 38 del Regolamento.

La presente Direttiva entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Fondazione.